



Data di pubblicazione: 27/06/2018

Nome allegato: *DETERMINA AMMESSI NON AMMESSI ILLIRIA 173.pdf*

CIG: *7500552351 (lotto 1 TRIESTE e GORIZIA); 75005609E9 (Lotto 2 PORDENONE e UDINE);*

Nome procedura: *concessioni biennali del servizio di somministrazione di bevande/merende a favore dei dipendenti INPS FVG e di uso di spazio pubblico presso alcune Sedi INPS FVG, mediante acquisizione in comodato d'uso di molteplici distributori automatici. Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016.*

Lotto 1 - CIG 7500552351

TS e GO valore stimato € 22.325,00 + IVA verso canone di € 1.410,00

Lotto 2 - CIG 75005609E9

UD e PN valore stimato € 33.195,00 + IVA verso canone di € 2.240,00

DETERMINAZIONE N. 173 DEL 27 /06 /2018

Oggetto: Ammissione della ditta GRUPPO ILLIRIA SPA alla procedura per l'affidamento di concessioni biennali del servizio di somministrazione di bevande/merende a favore di dipendenti INPS FVG e di uso di spazio pubblico presso alcune Sedi INPS FVG, mediante acquisizione in comodato di molteplici distributori automatici.

IL DIRETTORE REGIONALE

Visti

il D.lgs. 30 giugno 1994 n. 479 di attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366 "Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale";

il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che approva le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare il Capo II dedicato alle competenze della dirigenza pubblica;

il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 di emanazione del Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70;

il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'INPS, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172/2005 e in particolare gli artt. da 28 a 35, riguardanti gli impegni e le liquidazioni delle spese dell'Istituto;

il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con determinazione presidenziale n. 89/2016, così come modificata dalle determinazioni presidenziali n. 100 e n. 132 dell'anno 2016 e dalla determinazione presidenziale n. 125 dell'anno 2017;

l'Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell'Inps, adottato con determinazione presidenziale n. 110/2016, così come modificata dalla determinazione n. 13, n. 118 e n. 125 dell'anno 2017;

la legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti;

l'art. 7, co. 8 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30/7/2010, in base al quale le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione sono devolute al Presidente dell'Ente I.N.P.S., che le esercita con proprie determinazioni;

l'art. 21 co. 1 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214, che ha disposto la soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals e la loro confluenza nell'INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi in capo agli Enti medesimi alla data del 1/1/2012;

il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50";

la determinazione commissariale INPS n. 88 del 2010 in materia di competenze e limiti contrattuali previsti per la legittimazione a contrarre nell'interesse dell'Istituto in capo alle Direzioni regionali e, in particolare, il punto 2 lett. b) "manutenzione di opere o di impianti";

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, già adottato dall'Istituto con determinazione presidenziale n. 5 del 31 gennaio 2018 in esecuzione della legge 190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

nella pubblica amministrazione, e approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 3 del 6 marzo 2018;

la circolare n. 183/2017 con oggetto "Avvio del processo di programmazione e budget per l'anno 2018";

la deliberazione n. 4 del 13 marzo 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione dell'Istituto per l'anno 2018;

Visti

il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del Decreto medesimo;

il D.M. del 13/1/2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore generale dell'Inps, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del Decreto medesimo;

la determinazione del Presidente INPS n. 39 del 24.01.2017 di attribuzione dell'incarico di Direttore regionale INPS FVG al dott. Stefano Ugo Quaranta, a fare data dal 1° febbraio 2017;

l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che prevede il principio in base al quale spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti "che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" nell'ambito della sfera di loro competenza, relativamente all'adozione di atti/provvedimenti amministrativi e nello svolgimento di tutte le attività funzionali, ivi comprese quelle negoziali, afferenti alle relative attribuzioni;

la circolare INPS n. 14 del 27.01.2017 a oggetto: "Modello organizzativo di Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento metropolitano INPS" e la determinazione presidenziale n. 9/2017 che dà attuazione alla predetta circolare;

la determinazione n. 35/2017 del Direttore regionale Stefano Ugo Quaranta: "Nuovo modello organizzativo delle aree manageriali relative alla Direzione regionale Friuli Venezia Giulia e alle Direzioni provinciali della regione -conferimento incarichi dirigenziali.", in base alla quale, veniva assegnata la responsabilità dirigenziale dell'Area Gestione Risorse-Gestione Patrimonio alla dott.ssa Mara Nobile;

la determinazione direttoriale n. 150 del 5 giugno 2018 con la quale il Direttore Regionale INPS FVG ha prorogato, tra l'altro, alla dott.ssa Marina Magnetto, fino al 31 luglio 2018, l'incarico di responsabilità della posizione organizzativa presso l'ufficio Risorse Strumentali di questa Direzione, determinazione preceduta dalle altre omologhe n.61/ 2018 e n. 246/2017;

che, pertanto, in ragione di ciò, la dott.ssa Marina Magnetto può rivestire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;

Esaminata la proposta del dirigente l'Area, dott.ssa Mara Nobile, di medesimo contenuto;

Richiamata la determinazione a contrarre n.119 del 23.05.2018 avente a oggetto: "concessioni biennali servizio somministrazione bevande e merende diviso in due lotti: TS e GO CIG 7500552351 - UD e PN CIG 75005609E9", in base alla quale veniva attivata la procedura negoziata per l'affidamento del predetto servizio, determinazione a cui si fa espresso rinvio;

Dato atto che entro il termine perentorio (04.06.2018 ore 14:00) presentavano la loro offerta le seguenti ditte:

CDA SRL	prot. INPS.8580.01/06/2018.0003347
GRUPPO ARGENTA SPA	prot. INPS.8580.04/06/2018.0003371 ore 8.45
NUOVA PORDENONESE BEVANDE SRL	prot. INPS.8580.04/06/2018.0003383 ore 10.25
GRUPPO ILLIRIA SPA	prot. INPS.8580.04/06/2018.0003386 ore 11.25

che la seduta per l'apertura delle buste del giorno 6.6.2018 veniva sospesa a seguito del rinvenimento della dichiarazione relativa al provvedimento sanzionatorio n. 26064 del 8.06.2016, applicato dalla Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) al Gruppo Illiria spa;

che la Stazione Appaltante verificava che anche il Gruppo Argenta spa aveva dichiarato di essere stata sanzionata con il medesimo provvedimento della cennata Autorità Garante per il medesimo grave illecito professionale;

che il grave illecito professionale riguardava un accordo tra sedici operatori del settore "vending" oltre alla associazione di categoria, "Confida" -Associazione Italiana Distribuzione Automatica- finalizzato a spartirsi il territorio italiano a mezzo di una serie di comportamenti ben delineati negli atti di indagine amministrativa condotta dalla Autorità Antitrust, richiamati altresì nel resoconto dell'incontro del 19 giugno 2018 tra le parti interessate;

che, quindi, la Stazione Appaltante provvedeva ad attivare il contraddittorio previsto dalle Linee Guida n. 6 dell'ANAC (punto 6.1), invitando rispettivamente e distintamente la ditta Gruppo Illiria spa e la ditta Gruppo Argenta spa a mezzo dei rappresentanti delle stesse a un incontro chiarificatore e possibilmente risolutore da tenersi presso la Sede Regionale INPS F.V.G.;

che, a mezzo del contraddittorio, nella specie, con la ditta Gruppo Illiria spa, la Stazione Appaltante mirava a valutare se le misure di "self cleaning" adottate dalla azienda potessero superare i dubbi circa le attuali integrità professionale e affidabilità della stessa, in modo tale da procedere ad ammetterla alle successive fasi della valutazione delle offerte tecniche ed economiche nella procedura negoziata in corso di svolgimento, tenuto conto che un contraddittorio non solo documentale ma anche comportamentale possa garantire la tenuta motivazionale di ogni decisione che la Stazione Appaltante adotterà;

Ritenuto, in questa sede, di evidenziare le ragioni per le quali la proponente si è determinata a ritenere ammissibile la ditta Gruppo Argenta spa, tenuto conto che alcune ragioni riguardano le azioni di "self cleaning" messe in campo dalla medesima ditta, mentre altre derivano piuttosto dalla mancanza di chiarezza a livello normativo in relazione alla rilevanza temporale del provvedimento n. 26064 del 8.06.2016 emesso dall'ANTITRUS , impugnato avanti al TAR del Lazio, la cui sentenza è stata a sua volta gravata avanti il Consiglio di Stato che, al momento non si è ancora espresso;

Considerato quindi che:

la ditta ha dimostrato di avere eseguito importanti iniziative formative sulle norme antitrust a tutti i livelli aziendali, sicché dal vertice alla base tutti sono stati coinvolti nel processo di cambiamento caratterizzato dall' avere la società voluto fare apprendere a tutti in modo dettagliato e concreto quali sono le condotte corrette secondo la normativa antitrust e quelle vietate

ha inoltre evidenziato i risultati dei nuovi periodici controlli sulle caselle di posta aziendale utilizzate da tutti i livelli aziendali, controlli attivati a mezzo di dispositivi idonei a intercettare parole sospette e/o ambigue, che possano cioè avere qualche significato lessicale anche nell'ambito della competizione nel mercato del *vending* e che per tale ragione necessitano di un maggiore esame da parte di soggetti esperti, che facciano chiarezza sull' effettivo senso delle parole utilizzate nelle caselle di posta aziendale;

la ditta dispone di un consulente esterno con il compito di dare disposizioni sulla evoluzione della normativa antitrust;

la ditta si è dotata di tre figure che hanno il compito di monitorare i comportamenti dei dipendenti: un consulente esterno monocratico- autorizzato al trattamento di tutti i dati, anche sensibili del personale; l'ODV organismo di vigilanza; un dipendente della ditta;

la ditta ha provveduto a un riassetto organizzativo che ha portato al cambiamento dello staff dirigenziale, alla modifica parziale della parte commerciale, alla cessazione dell'incarico del direttore commerciale;

che si è dotata di un codice di condotta che è stato aggiornato anche recentemente nel febbraio 2018;

che la ditta ha dimostrato di essere in regola con i pagamenti della sanzione applicata dalla ANTITRUST;

Considerato

che l'art. 80 comma 10, parte seconda, del d.lgs.50/2016, così come modificato dal d. lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, prevede che le ditte sanzionate per gravi illeciti professionali – nel caso di specie dall'A.G.C.M.- secondo quanto dispone l'art. 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016, restino interdette dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di tre anni decorrente dalla "data di accertamento definitivo del fatto";

Dato atto

che sussiste un contrasto interpretativo, anche giurisprudenziale, sul concetto di "definitività" del fatto (commissione del fatto, accertamento amministrativo, accertamento in sede giudiziale), come qui di seguito specificato:

- dalla "data del fatto" secondo l'art. 57 -comma 7- della Direttiva Europea 2014/24/UE attuata a mezzo del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il d.lgs. 50/2016;
- "dall'accertamento del fatto" secondo le Linee Guida n. 6 ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con deliberazione dal Consiglio n. 1008 dell'11.10.2017;
- dai provvedimenti divenuti inoppugnabili o definitivamente confermati dal giudice amministrativo che contengono l'accertamento di illeciti antitrust gravi, secondo la AGCM, giusta AS 1474 del 13.02.2018, che richiama il parere del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 2286/2016;

Considerato che in ogni caso le stesse Linee Guida ANAC n. 6 stabiliscono che *"Il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate nelle presenti Linee guida non dà luogo all'esclusione automatica del concorrente, ma comporta l'obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza sostanziale degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell'esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto, secondo le indicazioni fornite nel presente documento"*

Ritenuto pertanto da parte di questa Stazione Appaltante determinanti, ai fini dell'ammissione e/o esclusione dalla procedura di gara, le azioni di self- cleaning e i comportamenti attuali posti in essere dalla concorrente, così come emersi nel corso del contraddittorio esperito con la stessa e sopra riportati e descritti;

Esaminata inoltre la documentazione rimessa alla Stazione Appaltante dalla ditta Gruppo Illiria spa;

Valutato in conclusione che la ditta Gruppo Illiria spa ha dimostrato di possedere i requisiti di integrità e affidabilità professionali, previsti dalla legge, che consentono alla stessa di legittimamente contrattare con la Direzione regionale INPS FVG,

Ritenuto quindi di non escludere dalla partecipazione alla procedura in corso la ditta Gruppo Illiria spa, avendo la stessa dimostrato a sufficienza la propria nuova condotta aziendale improntata al principio comunitario di libera concorrenza;

Ritenuta la propria competenza nel merito,

DETERMINA

per le motivazioni indicate nel preambolo dell'odierna determinazione,

- di accogliere la proposta così come essa è stata presentata dal dirigente l'area competente, dott.ssa Mara Nobile;
- di ritenere esperito regolarmente il contraddittorio con la ditta GRUPPO ILLIRIA spa;
- di non escludere la ditta GRUPPO ILLIRIA spa dalla partecipazione alla procedura in corso per l'affidamento di concessioni biennali del servizio di somministrazione di bevande/merende a favore di dipendenti INPS FVG e di uso di spazio pubblico presso alcune Sedi INPS FVG, mediante acquisizione in comodato di molteplici distributori automatici;
- per l'effetto, di ammettere la ditta Gruppo Illiria spa alla successiva fase della valutazione dell'offerta economica;
- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Marina Magnetto, perché proceda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione.

La decisione sarà comunicata alla ditta GRUPPO ILLIRIA spa.

Si dà atto che avverso la stessa decisione le altre concorrenti -partecipanti alla procedura negoziata in corso- potranno presentare ricorso al Tar FVG entro trenta giorni dalla conoscenza della stessa, tenuto conto che le altre ditte concorrenti saranno avvisate di un tanto nei termini di legge.

Firmato

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Stefano Ugo Quaranta